

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 181 Del 29-12-20

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE "AULA MAGNA" CON ISC DEL TRONTO E VALFLUVIONE.-

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20:30 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la necessità dell'Istituto Comprensivo Scolastico "ISC del Tronto e Valfluvione", di avere ampi spazi per lo svolgimento di attività didattiche, riunioni docenti e convegni;

VISTA, altresì, l'esigenza di assicurare ai docenti e agli studenti dell'Istituto Comprensivo Scolastico "ISC del Tronto e Valfluvione", anche in ragione dell'emergenza sanitaria, spazi idonei per svolgere le attività scolastiche ed extra-scolastiche;

CONSIDERATO che il comune di Roccafluvione dispone di locali al piano terra della Scuola dell'Infanzia, che possono essere utilmente impiegati per le necessità di cui sopra;

RITENUTO di approvare una convenzione con l'ISC per l'utilizzo dei locali suddetti;

VISTO lo schema di convenzione tra il Comune di Roccafluvione e l'Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione di Roccafluvione, per l'utilizzo dei locali di proprietà comunale posti al piano terra della Scuola dell'Infanzia;

RITENUTO l'atto meritevole di approvazione;

VISTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale consente alle pubbliche Amministrazioni di concludere fra loro accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", e successive modificazioni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio amministrativo;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1.DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente, lo: *SCHEMA DI CONVENZIONE "AULA MAGNA", FRA IL COMUNE DI ROCCAFLUVIONE E L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DEL TRONTO E VALFLUVIONE, PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.*

CHE si compone di n. 15 (quindici) articoli e che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante.

2. DI DARE mandato al Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, della sottoscrizione dell'accordo.

3. DI APPROVARE l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROCCAFLUVIONE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DEL TRONTO E VALFLUVIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI I^ GRADO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Premesso:

- che il Comune di Roccafluvione è proprietario dell'unità immobiliare urbana, posta al piano terra di Via G.Leopardi n.1 ed identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Roccafluvione al Foglio n.22, Particella n.424 – Subalterno 8 – Cat.C/6 (rimessa), avente superficie di 230 mq;
- che detto immobile veniva utilizzato dal Comune, quale rimessa degli automezzi di proprietà;

Dato atto:

- che il suddetto immobile è stato oggetto di intervento all'interno dei "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola dell'infanzia <Città del sole>";

Tenuto conto:

- che con D.S.OO.PP. e Patrimonio n.39 del 27.06.2019, veniva disposto di:

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

(omissis)

-che nota prot.1419784 del 27.12.2018, acclarata al protocollo comunale al n.1050 del 07.02.2019, veniva trasmesso a questo Comune *“Attestato di deposito* (Regione Marche-Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno – Genio Civile) *ai sensi della L.R. 3.11.1984, n.33” del “Certificato di Collaudo Statico e di Conformità”*, redatta dal collaudatore Ing. Gianluigi Capriotti (D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.16 del 06.07.2017) dipendente della Provincia di Ascoli Piceno dall'utilizzo congiunto, a tempo parziale, con questo Comune, relativo agli attestati di deposito n.772443 del 04.08.2017 e n.1379174 del 14.12.2018 inerenti la pratica n.134672 afferente i *“Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola dell'infanzia <Città del sole>”*, dove il suddetto collaudatore:

(omissis)

10)-APPROVARE il *“Certificato di regolare esecuzione”*, dei *“Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico destinato a scuola dell'infanzia <Città del sole>”*, dove il D.LL. ing. Pierluigi Pelliccioni di Ascoli Piceno, in sintesi, testualmente riporta:

(omissis)

CERTIFICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., la REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA “CITTA' DEL SOLE”, (...)

(omissis)

Dato atto:

-che in conseguenza al suddetto intervento, l'immobile di che trattasi, veniva ad assumere la destinazione di *“aula magna”* di mq.160,00 di superficie, con i relativi servizi igienici, oltre: al disimpegno sul vano scala e piattaforma elevatrice di mq.15,00 e un locale magazzino di mq.10,50;

-che l'*“aula magna”* è collegata alla scuola infanzia, posta al piano primo, da un vano scala contenente anche una *“piattaforma elevatrice”* (da porre in esercizio) ai fini del superamento delle barriere architettoniche;

Considerato:

-che il Dirigente dell'Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione di Scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di I^a grado, con nota del 11.01.2020, trasmessa a mezzo mail ed acclarata al protocollo comunale al n.211 del 13.01.2020, veniva, formalmente, a richiedere *“concessione in uso dei locali per l'Aula Magna”*;

Ritenuto:

-potersi concedere, all' Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione di scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di I^a grado, l'utilizzo dell' *“aula magna”*, dei relativi servizi e il magazzino come sopra descritto, per i relativi fini istituzionali;

-altresì doversi riservare, dei giorni durante l'arco dell'anno, per l'utilizzo dell' *“aula magna”* e relativi servizi igienici per attività socio-culturali organizzate dal Comune;

Tenuto conto:

-dell'art.12 della L. 4 agosto 1977, n. 517, s.m.i.;
-dell'art.38 (*Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico*) del D.M.I.U.R. 28 agosto 2018, n. 129;

Ritenuto a tal proposito:

-doversi procedere alla stipula di apposita "convenzione" tra il Comune di Roccafluvione e l'Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione di Scuola dell'infanzia-primaria-secondaria di I^ grado per la consegna e l'utilizzo dei locali di proprietà comunale posti al piano terra della scuola dell'infanzia;

Viste:

- la D.G.C. n.181 del 29.12..2020;
- la Delibera del Consiglio dell' Istituzione n. 7 del 30/10/2020;
di approvazione della "Convenzione" e relativa autorizzazione alla sottoscrizione;

Per quanto sopra riportato:

L'anno 2021, del mese di febbraio, il giorno 1°, nella sede del Comune di Roccafluvione in P.zza Aldo Moro n.4, tra:

-il Comune di Roccafluvione (di seguito "Comune"): rappresentato dal Sindaco, Rappresentante Legale dell'Ente – Rag. Francesco Leoni nato a Roccafluvione il 06/12/1951 e residente in Roccafluvione (AP), via Verga 19, domiciliato per la carica a Roccafluvione (AP), P.zza A. Moro n.4, in degli articoli: 9, comma 3, 13 e 22 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con D.G.C. n.109/1998 s.m.i.;

-e l'Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione di scuola dell'infanzia-primaria-secondaria di I^ grado (di seguito "Istituto comprensivo"): rappresentato dal Dott. Prof. Sergio Spurio nato ad Ascoli Piceno (AP) il 09/08/1960, domiciliato per la carica a Roccafluvione (AP), Via G. Leopardi n.1, in qualità di Dirigente dell' Istituto Comprensivo, in applicazione dell'art. 21 della L. 15.03.1997, n. 59, del D.P.R.18.06.1998, n. 233, del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e dal D.M.I.U.R. 28 agosto 2018, n. 129;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1-(Conferma della premessa)

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2-(Oggetto)

La convenzione, regola la concessione in uso gratuito all' "Istituto Comprensivo", dei locali di proprietà comunale, con accesso su Via E. Montale, posti al piano terra della scuola dell'infanzia, sita in Via G.Leopardi n.1, destinati ad aula magna e relativi servizi.

Articolo 3-(Descrizione dell'immobile)

L' immobile di proprietà del "Comune" è identificato al Catasto Fabbricati del

Comune di Roccafluvione al Foglio n.22, Particella n.424 – Subalterno 8 – Cat.C/6, per il quale dovrà procedersi ad apposito accatastamento, a cura e spesa del “Comune”, per la nuova destinazione.

L’ aula magna di mq.160,00 di superficie, è altresì dotata: di n. 2 (due) accessi esterni su Via E. Montale, a loro volta dotati di scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’aula magna, internamente, è collegata alla scuola infanzia, posta al piano primo, da un vano scala e da una “*piattaforma elevatrice*” (da porre in esercizio) ai fini del superamento delle barriere architettoniche.

Oltre i relativi servizi igienici, al disimpegno sul vano scala di mq.15,00, la convenzione prevede anche l’uso di un locale magazzino, sempre al piano terra, di mq.10,50.

I locali come sopra descritti, sono dotati:

-da una piattaforma elevatrice, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche, per il collegamento del piano terra al piano primo, il cui utilizzo (da comunicarsi da parte del “*Comune*”) potrà essere effettuato solo a seguito delle procedure, a cura e spesa del “*Comune*”, per la messa in esercizio ai sensi della normativa regolante la materia.

-di tutti gli impianti tecnologici necessari ad un perfetto uso (impianti elettrici, illuminazione, termici e idraulici) da parte dell’ “*Istituto Comprensivo*”, per le attività istituzionali.

Articolo 4-(Destinazione ed utilizzo dell’immobile)

L’immobile è destinato ad “*aula magna*” e, a quelle attività istituzionali (scolastiche e socio-ricreative) compatibili.

Ai fini del rispetto della normativa regolante la “*prevenzione incendi*” (D.P.R. 01.08.2011 n.151 s.m.i.), l’utilizzo dell’aula magna è consentito per la presenza contemporanea di un numero di persone non superiore a 100(cento) (cfr. n.65 delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’ Allegato I – art.2 comma 2 D.P.R. n.151/2011 s.m.i.) , salvo acquisizione di autorizzazione, per un numero superiore, ai sensi della normativa regolante la materia.

Articolo 5-(Arredo dell’immobile)

La fornitura e posa degli arredi (armadi, poltroncine, scrivanie etc.) e di tutte le apparecchiature elettroniche (computer, lavagne multimediali, televisori, videoregistratori, videoproiettori, microfonia, telefoni etc.) nessuna esclusa, ai fini dell’utilizzo dell’ “aula magna”, saranno ad esclusivo carico dell’ *Istituto Comprensivo*.

Gli oneri relativi manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arredo e delle apparecchiature elettroniche di cui al precedente comma, sono ad esclusivo carico dell’ *Istituto Comprensivo*.

Articolo 6-(Utilizzo dell’immobile da parte del Comune)

Il *Comune* si riserva la facoltà di utilizzo dell’aula magna e dei relativi servizi per iniziative proprie o da sé patrocinate, ovvero per motivi istituzionali.

Qualora l’attività debba svolgersi nei periodi di attività didattica, l’utilizzo potrà effettuarsi previo assenso da parte della *Istituto Comprensivo*.

Articolo 7-(Utilizzo dell’immobile da parte di terzi)

E' possibile, altresì, l'utilizzo di detti locali da parte di altre Istituzioni Scolastiche, Enti Locali, associazioni ed enti privati, per iniziative di particolare rilievo culturale e sociale.

Non potrà essere concesso l'utilizzo per attività o manifestazioni che non siano coerenti con la destinazione e la funzione dell'immobile.

La concessione a terzi è subordinata al previo parere favorevole del Dirigente Scolastico.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, l'utilizzo dei locali e degli arredi in esso posti è stabilita dal *Comune*, e può essere concesso in uso gratuito o a pagamento.

Per la tipologia a pagamento il *Comune* determina le tariffe.

Articolo 8-(Esclusioni)

Sono esclusi soggetti ed enti privati, che per le loro attività professionali fanno pagare i clienti.

L'autorizzazione, non potrà essere concessa a tutti i partiti, associazioni, raggruppamenti e comunque denominati per le loro attività di propaganda e di proselitismo diretto e indiretto.

Articolo 9-(Richiesta concessione utilizzo dell'immobile da parte di terzi)

Gli interessati ad usufruire dei locali posti nell'edificio scolastico devono presentare domanda al *Comune* indirizzata al Sindaco, nella quale devono essere specificati:

- il/i giorni e la/le fasce orarie
- il tempo di utilizzo
- programma dettagliato delle attività che intende svolgere e per le quali si richiede l'uso;
- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi;
- l'assunzione degli oneri di pulizia e vigilanza
- il nominativo del responsabile a cui fare riferimento.

Il programma di utilizzazione è vincolante e la sua mancata osservanza è causa immediata di revoca della concessione.

In caso di coincidenza di più richieste hanno la precedenza le associazioni culturali che svolgono attività a livello nazionale, regionale e comunale. Le associazioni dovranno allegare alla richiesta di concessione, gli elementi di cui risultino i contenuti culturali e sociali delle stesse.

Nessuna autorizzazione deve essere richiesta per attività connesse o comunque organizzate dalla scuola.

Articolo 10-(Revoca della concessione all' utilizzo dell'immobile da parte di terzi)

In nessun caso di utilizzo dell'immobile da parte di terzi dovrà derivare impedimento o difficoltà per il normale svolgimento del servizio scolastico.

L'inadempienza agli obblighi da parte del personale preposto alla custodia , pulizia e sorveglianza dei locali comporterà la revoca della concessione.

In caso di inadempienze, il Sindaco e il Dirigente dell'ISC, congiuntamente, convocano i soggetti utilizzatori; nell'eventualità che la situazione non venga sanata, il Sindaco revoca l'autorizzazione all'uso dei locali.

Articolo 11 – (Danneggiamento ai locali e alle attrezzature da parte di terzi)

Le spese per danni ai locali e alle attrezzature che avessero a verificarsi in corso o in dipendenza di tale uso sono a carico dei concessionari.
Il *Comune* quantificherà l'entità dei danni e provvederà al recupero delle spese derivanti.

Articolo 12-*(Utilizzo delle attrezzature informatiche e tecnologiche da parte di terzi)*

Se i richiedenti, per l'attività che intendono svolgere, necessitano delle attrezzature informatiche o tecnologiche in dotazione e di proprietà della scuola (computer, televisioni, videoregistratori, videoproiettori ecc) devono presentare apposita richiesta al Dirigente dell'*Istituto Comprensivo*, che provvederà direttamente alla concessione in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto con i corrispettivi costi di utilizzo.

Articolo 13-*(Pulizia e manutenzione)*

Fermo restando quanto disposto dell'articolo 5 comma 2, la pulizia dell'immobile, nei periodi di attività didattica, è a cura e spesa dell' *Istituto Comprensivo*.

Per le attività di cui all'articolo 6 che il *Comune* intende effettuare fuori dei periodi dell'attività didattica, la pulizia dell'immobile sarà a cura e spese del *Comune*.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e dei relativi impianti è a cura e spese del *Comune*.

Articolo 14- *(Responsabilità del concessionario)*

Il concessionario all'utilizzo dell'immobile, assumerà ogni responsabilità, civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'utilizzo dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o cose, esonerando il *Comune* e l'*Istituto Comprensivo* da qualsiasi responsabilità

Articolo 15-*(Durata della convenzione)*

La durata della presente convenzione è fissata in cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata, qualora non intervenga diversa richiesta o disdetta da una delle parti, per lo stesso periodo.

Per il Comune
Per l'Istituto Comprensivo
Il Sindaco
Il Dirigente Scolastico
(Rag. Francesco Leoni) (Prof. Sergio Spurio)

Roccafluvione, il _____

